



LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 giugno 2006, n. 5

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI) E DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni sull'ordinamento della professione di maestro di sci

Art. 1

*Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 42 del 1993*

1. Prima del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci), è inserito il seguente:

«01. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), e successive modificazioni.».

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

«5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall'articolo 7 della legge n. 81 del 1991, e si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale, corrispondenti alle tre sezioni d'esame.».

3. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

«6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.».

4. Il comma 7 bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

«7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore delle discipline alpine, del fondo e dello snowboard sono esentati dall'esame di selezione di cui al comma 6 per l'ammissione ai corsi di formazione. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono, altresì, esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione e dall'esame al fine dell'iscrizione nell'albo.».

Art. 2

*Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 42 del 1993*

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:

«b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui uno esperto nelle discipline alpine, uno nel fondo e uno nello snowboard, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;».

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:

«c) tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla FISCI;».

3. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

«5. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica la Commissione è articolata in tre sottocommissioni, una per le discipline alpine, una per il fondo e una per lo snowboard.».

4. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:

«b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nelle discipline alpine, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).».

5. La lettera b) del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:

«b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nel fondo, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).».

6. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è inserito il seguente:

«7 bis. La sottocommissione per lo snowboard è composta da:

- a) l'esperto, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
- b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nello snowboard, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).».

Art. 3

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993

1. La rubrica dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard».

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti della presente legge per «scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard» si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri per esercitare, in modo coordinato e continuativo, la loro attività professionale.».

3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci, della Comunità montana e del Comune competenti per territorio, autorizza l'apertura delle scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che può essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;
- b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;
- c) che la scuola abbia sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;
- d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;
- e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
- f) che le scuole siano in grado di funzionare con l'organico minimo previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
- g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico didattico;
- h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard nelle scuole e

- i) per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
- i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
- j) che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non siano state autorizzate altre "scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard"; in tal caso l'autorizzazione all'apertura potrà essere concessa esclusivamente dalla Giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti il Collegio regionale dei maestri di sci, la Comunità montana e il Comune competenti per territorio e le associazioni economiche locali.».

Art. 4

Norma transitoria

1. I maestri di sci che abbiano conseguito la specializzazione nella disciplina dello snowboard, mediante la frequenza ad appositi corsi istituiti dalle Regioni precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per acquisire il titolo di maestri di snowboard, se iscritti all'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 42 del 1993, dovranno frequentare un corso di almeno novanta ore, da organizzarsi a cura del Collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia-Romagna.

CAPO II

Titolarità di funzioni in materia ambientale

Art. 5

Funzioni in materia ambientale

1. Le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati.

CAPO III

Entrata in vigore

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1 giugno 2006

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa dei consiglieri Gian Carlo Muzzarelli, Marco Barbieri e Massimo Pironi; oggetto consiliare n. 936 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 60 in data 29 dicembre 2005;
- assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 26 aprile 2006, con relazione scritta del consigliere Paolo Lucchi, nominato dalla commissione in data 1 marzo 2006;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta del 30 maggio 2006, atto n. 15/2006.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'art. 4, comma 1) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci** è il seguente:

«Art. 4 – Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale

1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci, che precedono, a norma dell'art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione, a norma dell'art. 11, comma 3 della Legge n. 81 del 1991, sono istituiti dalla Giunta regionale.».

Comma 2

2) Il testo dell'art. 4, comma 5) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci** è il seguente:

«Art. 4 – Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale

(omissis)».

5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine e il fondo, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall'art. 7 della Legge n. 81 del 1991, e si articola in tre moduli, didattico-tecnico-culturale, corrispondenti alle tre sezioni d'esame.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell'art. 4, comma 6) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci** è il seguente:

«Art. 4 – Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale

(omissis)

6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Si prescinde dalla prova per gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente per almeno uno degli ultimi cinque anni delle squadre nazionali per le discipline alpine e per il fondo.

(omissis)».

Comma 4

4) Il testo dell'articolo 4, comma 7 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci** è il seguente:

«Art. 4 – Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale

(omissis)

7-bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali delle discipline alpine e del fondo sono esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione di cui al presente articolo. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono altresì esentati dall'obbligo di esame al fine dell'iscrizione nell'albo.».

NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5, comma 3), lettera b) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci** è il seguente:

«Art. 5 – Commissione d'esame e rilascio dei titoli

(omissis)

3. La Commissione è composta da:

(omissis)

b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'art 5, comma 3, lettera c) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci** è il seguente:

«Art. 5 – Commissione d'esame e rilascio dei titoli

(omissis)

3. La Commissione è composta da:

(omissis)

c) cinque istruttori nazionali di sci, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e

due nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla Federazione nazionale sport invernali;

(omissis)».

3) Il testo dell'art 5, comma 5) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci** è il seguente:

«Art. 5 – Commissione d'esame e rilascio dei titoli

(omissis)

5. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica la Commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.».

Comma 4

4) Il testo dell'art. 5, comma 6), lettera b) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne **Ordinamento della professione del maestro di sci** è il seguente:

«Art. 5 – Commissione d'esame e rilascio dei titoli

(omissis)

6. La sottocommissione per le discipline alpine è composta da:

(omissis)

b) cinque componenti specializzati nelle discipline alpine, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c).

(omissis)».

Comma 5

5) Il testo dell'art. 5, comma 7, lettera b) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci** è il seguente:

«Art. 5 – Commissione d'esame e rilascio dei titoli

(omissis)

7. La sottocommissione per il fondo è composta da:

(omissis)

b) tre componenti specializzati nel fondo che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c).».

Comma 6

6) Il testo dell'art. 5, comma 7 della legge regionale 9 dicembre 1993 che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci** è il seguente:

«Art. 5 – Commissione d'esame e rilascio dei titoli

(omissis)

7. La sottocommissione per il fondo è composta da:

a) l'esperto, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede (5);

b) tre componenti specializzati nel fondo che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c).

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 3

Comma 1

1) La rubrica dell'art. 7, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci** è la seguente:

«Art. 7 – Scuole di sci

Comma 2

2) Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci** è il seguente:

«Art. 7 – Scuole di sci

1. Agli effetti della presente legge per "scuole di sci" si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci** è il seguente:

«Art. 7 – Scuole di sci

(omissis)

2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci e della Comunità Montana competente per territorio, autorizza l'apertura delle scuole di sci previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che può essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;
- b) che la scuola disponga di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale;
- c) che la scuola abbia sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;
- d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;
- e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
- f) che le scuole siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
- g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico-didattico;
- h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

- i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento.
- (omissis)».

NOTA ALL' ART. 4

1) Il testo dell'art. 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci** è il seguente:

«Art. 3 – Esercizio della professione in Emilia-Romagna

1. A norma dell'art. 3 della Legge 8 marzo 1991, n. 81, è istituito l'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna. L'iscrizione all'Albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 6 della Legge n. 81 del 1991 ed al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 della medesima Legge n. 81 del 1991.

2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe Stampato su carta riciclata al cento per cento